

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2009 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2009****recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2009/2010 tali quote devono essere adeguate in base al risultato dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.
- (2) Delle eventuali quote aggiuntive di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in una data successiva per la

campagna di commercializzazione 2009/2010, su richiesta di imprese riconosciute in Italia, in Lituania e in Svezia, occorrerà tenere conto entro la fine di febbraio del 2010, nell'ambito del prossimo adeguamento delle quote fissate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (3) Occorre pertanto modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

**QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010**

(in tonnellate)

Stati membri o regioni (1)	Zucchero (2)	Isoglucosio (3)	Sciroppo di inulina (4)
Belgio	676 235,0	114 580,2	0
Bulgaria	0	89 198,0	
Repubblica ceca	372 459,3		
Danimarca	372 383,0		
Germania	2 898 255,7	56 638,2	
Irlanda	0		
Grecia	158 702,0	0	
Spagna	498 480,2	53 810,2	
Francia (metropolitana)	2 956 786,7		0
Dipartimenti francesi d'oltremare	480 244,5		
Italia	508 379,0	32 492,5	
Lettonia	0		
Lituania	90 252,0		
Ungheria	105 420,0	220 265,8	
Paesi Bassi	804 888,0	0	0
Austria	351 027,4		
Polonia	1 405 608,1	42 861,4	
Portogallo (continentale)	0	12 500,0	
Regione autonoma delle Azzorre	9 953,0		
Romania	104 688,8	0	
Slovenia	0		
Slovacchia	112 319,5	68 094,5	
Finlandia	80 999,0	0	
Svezia	293 186,0		
Regno Unito	1 056 474,0	0	
TOTALE	13 336 741,2	690 440,8	0»